



Comune di Sauze di Cesana

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



ORDINANZA N. 16 DEL 22/11/2018

OGGETTO: Disciplina relativa al servizio di sgombero neve sul territorio comunale IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Premesso che sono pervenute lamentele da parte delle ditte incaricate dello sgombero della neve in Sauze di Cesana e frazioni con le quali è stata rappresentata la difficoltà ad eseguire efficacemente il lavoro a causa del getto della neve da parte di alcuni cittadini sulla pubblica via dopo la rimozione del manto nevoso eseguito dai mezzi d'opera;

Rilevato inoltre che, l'accumulo di neve sui marciapiedi prospicienti la pubblica via, rappresenta un potenziale pericolo per il transito dei pedoni;

Ritenuto altresì che quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana impone ai proprietari di immobili di tenere sgombri, a loro cura, i marciapiedi antistanti le loro proprietà;

Considerata la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni e dei veicoli sulla pubblica via e di garantirne la relativa sicurezza durante le nevicate;

Visto l'art. 15, commi 1a e 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea n° 02 del 19.03. 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Visto l'art. 107 del D.Lvo. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA:

- In caso di precipitazioni** nevose in atto, al fine di consentire lo sgombero della neve da parte delle ditte a ciò deputate, tra le ore 08.00 e le ore 10.00 sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli nei seguenti tratti stradali: **Capoluogo:** Via principale; Via Serre; Via Serret; Via Delle Combe; **Frazione Rollieres** : Via Del Forno, Via Strada Vecchia per Cesana Via Della Chiesa; Strada Vecchia per Bousson.; **Frazione Bessen Haut:** Via Principale; **Frazione Bessen Bas:** Via Principale. I veicoli potranno essere spostati nei parcheggi e nelle vie già ripuliti fin dalle prime operazioni di rimozione;
- A tutti i proprietari,** conduttori e/o amministratori di edifici privati e agli esercenti le cui attività si affacciano sulla pubblica via di:
 - non gettare o trasportare sul suolo pubblico neve o ghiaccio proveniente dalla proprietà privata, dopo che sia stata eseguita la rimozione della neve da parte delle ditte a ciò deputate ;
 - tenere sgombri dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi e, ove questi non esistano, l'area antistante il fabbricato per uno spazio di mt. 1,00 dal filo dell'abitazione anche utilizzando adeguate quantità di sale qualora si prevedano condizioni di gelo;

- c) rimuovere i ghiaccioli pendenti e i blocchi di neve e/o ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle grondaie o dei balconi sovrastanti gli spazi pubblici;
 - d) non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
 - e) non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose ;
 - f) assicurarsi che le caditoie stradali poste in prossimità delle abitazioni siano sgombre da ostruzioni che impediscano il normale deflusso delle acque;
 - g) assicurarsi che la rimozione e lo sgombero della neve o del ghiaccio, da luoghi privati non determini l'invasione della carreggiata, intralci il traffico, ostacoli la circolazione pedonale, ostruisca gli scarichi ed i pozzetti stradali e impedisca l'azione delle squadre di intervento di emergenza al lavoro sul territorio;
 - h) di potare ad altezza di m. 4,00 dal suolo i rami di siepi o alberi sporgenti sulle strade e/o piazze comunali
 - i) di montare le catene nel caso in cui le strade siano già coperte di neve nelle zone con pendenze rilevanti anche se l'auto è comunque dotata di gomme da neve;
3. **Ai pedoni**, qualora il fondo stradale risulti essere innevato e/o ghiacciato o comunque in condizioni tali da non permettere un'agevole andatura, di indossare calzature idonee (scarponi da montagna) munite di appositi ramponi;

Si rende noto inoltre che nel Comune di Sauze di Cesana gli interventi per la percorribilità vengono effettuati prioritariamente sulla rete viaria principale (strade di collegamento intracomunali e intercomunali, strade di accesso a strutture sanitarie, strade di accesso alle strade statali e regionali), successivamente sulla rete viaria secondaria ed infine su quelle di minor uso.

INCARICA

Della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale.

AVVERTE

I trasgressori alle suindicate disposizioni, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sono puniti ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 oppure con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3 del 2003, e secondo i principi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al TAR del Piemonte entro 60 gg. Con le modalità di cui al D. Lgs n° 104 / 2010 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. Decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n° 1199 / 1971. La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL RESPONSABILE del Servizio
(BLANC Massimo)
Documento firmato digitalmente

